

POLIZZA DI ASSICURAZIONE

No. 00079711000946 (Esente imposte)

No. 00079711000947

CONTRO I RISCHI CATASTROFALI

DELLE PARROCCHIE ITALIANE

(BASILICHE - CHIESE - CATTEDRALI)



**Conferenza
Episcopale
Italiana**

DEFINIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE

Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

Assicurato

Parrocchia soggetto alla giurisdizione canonica della Diocesi di appartenenza ed il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione.

Basilica

Chiesa che è stata insignita di questo titolo dalla Santa Sede o che lo ha avuto per consuetudine immemorabile, così come disciplinato dagli *Acta Domus ecclesiae de titulo basilicae minoris* del 9 novembre 1989 in tema di condizioni necessarie per ottenere il titolo di basilica e i privilegi da esso dipendenti.

Beneficiario

Colui che, in base alla designazione (beneficiario) decisa dal Contraente, acquista il diritto di ricevere la prestazione della Compagnia (liquidazione del sinistro).

Campanile

Corpo architettonico attiguo alla chiesa o in essa compreso, sviluppato in altezza e concluso da arcate sotto le quali oscillano le campane

Canonica

Edificio adibito ad abitazione dei religiosi, annessa alla Chiesa.

Cattedrale

Chiesa che ospita la Cattedra del Vescovo quale Pastore della Chiesa Cattedrale. Luogo dove il Vescovo celebra l'Eucarestia nelle maggiori solennità; conferisce i Sacramenti dell'Ordinazione e della confermazione; prende possesso canonico della Diocesi e celebra le esequie dei Vescovi.

Cattolica

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Chiesa

Edificio consacrato al culto cristiano e dedicato all'esercizio pubblico di atti di culto religioso cattolico.

Chiesa Parrocchiale

È una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore e legale rappresentante. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le chiese parrocchiali. La Chiesa Parrocchiale eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso.

Contraente

L'Ente Ecclesiastico soggetto alla giurisdizione canonica della Diocesi, l'Ente non Ecclesiastico controllato, partecipato o collegato con la Diocesi, che ha sottoscritto il contratto di assicurazione nella persona del proprio Legale Rappresentante. C.E.I. = Conferenza Episcopale Italiana

Contratto

È il contratto con il quale Cattolica, dietro pagamento di un premio, si obbliga a risarcire l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro.

Danno liquidabile

L'importo del danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, non considerando eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.

Diocesi

Circostrizione territoriale su cui si estende la giurisdizione spirituale e il Governo Ecclesiastico di un Vescovo.

Fabbricati

Il complesso delle opere edili (Chiesa, Campanile anche se non intercomunicante, Canonica, Basilica, Cattedrale) di proprietà dell'Assicurato, posti nel territorio italiano, compresi: infissi, impianti idrici, igienico-sanitari, termici, elettrici e/o elettronici, di condizionamento, altri impianti e installazioni al servizio del fabbricato e dell'esercizio dell'attività, considerati immobili per natura e destinazione, compresi impianti per il suono automatico delle campane, pensiline, tettoie e recinzioni in muratura, cancellate e cancelli e altre minori dipendenze, si intendono inclusi altari, pulpiti, cantorie, aree di culto, aule di catechismo, affreschi, mosaici

e statue, il tutto facente parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, comprese opere d'arte quali, ad esempio, capitelli, bassorilievi, monoliti e portali.

Se l'Assicurato occupa solo una porzione di sua proprietà dell'intera costruzione edile in cui è ubicata, quanto sopra descritto si deve intendere relativo alla sola porzione medesima restando compresa la pertinente quota costituente proprietà comune.

Franchigia

La somma stabilita contrattualmente che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile.

Franchigia aggregata

La somma degli indennizzi dovuti sulla base di quanto previsto dall'Art. 19 ed indicato nel prospetto dei limiti di indennizzo, che rimane a carico del Contraente.

Indennizzo

La somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro.

Inondazioni, alluvioni

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Parti

Il Contraente e Cattolica.

Partita

Insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza dell'assicurazione;

Premio

La prestazione in denaro dovuta a Cattolica dal Contraente dell'assicurazione.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità media dei danni che possono derivarne in rapporto alla media dei valori assicurati su Enti similari.

Scoperto

La percentuale dell'importo del danno liquidabile a termini di polizza che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Somma Assicurata

la massima esposizione e limite di indennizzo fino alla quale la Società è contrattualmente impegnata a prestare la garanzia, per ciascun sinistro o periodo.

Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell'applicazione di franchigie e/o scoperti e limiti di indennizzo, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi, pertanto, come "sinistro singolo".

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Operatività del contratto

Sono prestate esclusivamente le garanzie per le quali risultano indicati in polizza i limiti di indennizzo riportati all'Art.22.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il Contraente è tenuto a versare il premio o le rate di premio alle scadenze pattuite. Il premio o la rata di premio devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure direttamente alla Società Cattolica di Assicurazione.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno indicato sul contratto, sempreché siano stati pagati il premio o la prima rata di premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il pagamento del premio deve essere eseguito in conformità alle vigenti norme di Legge.

Art. 3 - Durata

La durata del presente contratto è pari a 3 anni con data di effetto dal **31/05/2018**.

Art. 4 - Proroga del contratto

In mancanza di disdetta inviata a mezzo di lettera raccomandata A.R. e pervenuta all'altra Parte almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore a un anno è prorogato per un anno e così successivamente, salvo che nella scheda di polizza venga indicato "NO" relativamente al tacito rinnovo. Per i casi nei quali la Legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che il contratto sia stato stipulato per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 5 - Dichiarazioni inesatte e reticenti

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione del contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 6 - Aggravamento di rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta a Cattolica di ogni aggravamento del rischio assicurato dal presente contratto tale per cui, se il nuovo stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, Cattolica non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Cattolica possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1898 del Codice Civile.

Art. 7 - Diminuzione di rischio

Se il Contraente comunica mutamenti che producono una diminuzione di rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, Cattolica è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 del Codice Civile e rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto.

Art. 8 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche al contratto devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto a Cattolica l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto. L'omissione dolosa di tale comunicazione a Cattolica determina la perdita del diritto all'indennizzo.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli articoli 1910 e 1913 del Codice Civile.

Art. 10 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, Cattolica ha facoltà di recedere dal contratto entro sessanta giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo.

Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con lettera Raccomandata A.R. con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso Cattolica rimborsa al Contraente, entro quindici giorni dalla data di annullazione del contratto, la parte di premio imponibile, esclusi i diritti, corrispondente al periodo di garanzia non goduto dal Contraente stesso.

Art. 11 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 12 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 13 - Rinvio alle norme di Legge


Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa



IL CONTRAENTE




Dichiarazioni ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile vengono espressamente approvate le disposizioni dei sotto richiamati articoli delle Condizioni che regolano l'Assicurazione in Generale:

- art. 1) Operatività del contratto
- art. 2) Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- art. 3) Durata
- art. 4) Proroga del contratto
- art. 5) Dichiarazioni inesatte e reticenti
- art. 6) Aggravamento di rischio
- art. 7) Diminuzione di rischio
- art. 8) Modifiche dell'assicurazione
- art. 9) Altre assicurazioni
- art. 10) Recesso in caso di sinistro
- art. 11) Oneri fiscali
- art. 12) Foro competente
- art. 13) Rinvio alle norme di Legge
- Art. 19) Gestione collettiva dei sinistri e franchigia aggregata
- Art. 22) Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
- Art. 23) Esenzione fiscale

IL CONTRAENTE



CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Cattolica si obbliga ad indennizzare esclusivamente i danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati, causati da terremoto, inondazione e alluvione.

Art. 2 - Esclusioni

Sono esclusi ancorché connessi agli eventi indicati all'art.1:

a) I danni verificatisi in occasione di:

- 1) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, sequestro, confisca, requisizione, nazionalizzazione, pignoramento, limitazione, detenzione, appropriazione, distruzione o danni per ordine di qualsiasi governo di diritto o di fatto o per ordine di un'autorità pubblica locale, purché l'Assicurato non dimostri che il sinistro non sia in rapporto con tali eventi;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche e ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da, o connessi a, reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- 3) eruzioni vulcaniche;
- 4) bradisismo, valanga, slavina, cedimento, franamento e smottamento del terreno, eventi atmosferici, sovraccarico di neve;
- 5) maremoto, mareggiate, marea, eccesso di marea ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
- 6) trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate e relative operazioni di carico e scarico; purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;

b) I danni causati da:

- 1) furto, intendendo per tale l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per gli altri, mediante rottura, forzatura o rimozione dei mezzi di chiusura dei locali contenenti i beni assicurati ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali medesimi;
- rapina, intendendo per tale l'impossessarsi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia;
- frode, truffa, ammanchi, smarrimenti e/o sparizioni di merci riscontrate negli inventari, appropriazione indebita o infedeltà, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- 2) guasti meccanici propri del macchinario, anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature, incluse quelle elettroniche, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 3) crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti di impianti, fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi;
- 4) deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), inquinamento, deperimento, stitilicidio, perdita di peso, restringimento, fermentazione, infiltrazione, evaporazione, alterazione di colore, consistenza e finitura, mescolamento di merci tra loro o con altre sostanze;
- 5) errori e/o omissioni di manovra o controllo;
sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Cattolica indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;

c) I danni causati da o dovuti a:

- 1) umidità, brina e condensa, siccità, termiti, insetti, vermi, roditori, animali e/o vegetali;
- 2) sospensione, interruzione, mancata produzione o distribuzione o qualunque altra anomalia riguardante la forniture di energia, gas, acqua;
- 3) ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione di fabbricati e/o macchinari, attrezzature e arredamento, nonché confische o requisizioni in genere;
- 4) inquinamento e/o contaminazione ambientale sia graduale che accidentale;

- 5) difetti noti al Contraente e/o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
 - 6) eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
 - 7) errori di progettazione o calcolo;
 - 8) mancata e/o anormale manutenzione, errori di collaudo e/o di montaggio o smontaggio di macchinari, di attrezzature e arredamento, non connessi a lavori di pulitura;
 - 9) anormale costruzione o demolizione di fabbricati;
 - 10) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà del Contraente o dell'Assicurato; sempreché non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso Cattolica indennizzerà soltanto la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- d) i danni causati da o dovuti a:**
- 1) dolo del Contraente o dell'Assicurato;
 - 2) mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, riscaldamento, climatizzazione, essiccazione, cottura; mancata o anormale produzione o distribuzione di sostanze atte alla conservazione delle merci; mancato o anormale mantenimento dell'atmosfera controllata; fuoriuscita del fluido frigorifero;
 - 3) perdite di mercato e danni indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
 - 4) responsabilità civile di qualsiasi tipo, se non espressamente garantita;
- e) i danni a:**
- dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. Tali danni a dati o software sono invece coperti se causati direttamente da danno materiale intrinseco coperto dalla polizza;
- f) i danni causati da:**
- malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio.

Art. 3 – Disciplina delle garanzie operanti

1. Relativamente ai danni materiali ai fabbricati assicurati, direttamente causati da inondazione o alluvione anche se provocata da terremoto, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa la detrazione, per singolo sinistro, degli scoperti e franchigie riportati nel prospetto denominato "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie". L'assicurazione è operante fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo, per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, indicati nel prospetto di cui all'art.22 "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".
Il suddetto limite è comprensivo di quanto previsto dall'art. 18 "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".

2. Relativamente ai danni materiali e diretti ai fabbricati assicurati, direttamente causati da terremoto, si precisa che le scosse registrate nelle settantadue ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro". Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato previa la detrazione, per singolo sinistro, degli scoperti e franchigie riportati nel prospetto denominato "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie". L'assicurazione è operante fino alla concorrenza dei limiti di indennizzo, per singolo sinistro e per tutti i sinistri occorsi nella medesima annualità assicurativa, indicati nel prospetto di cui all'art.22 "limiti di indennizzo, scoperti e franchigie".
Il suddetto limite è comprensivo di quanto previsto dall'art. 18 "Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro".

Art. 4 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da Cattolica. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 5 - Verifica dello stato delle cose assicurate

A Cattolica è consentito verificare lo stato delle cose assicurate previo accordo con il Contraente e l'Assicurato in merito al tempo e alle modalità della verifica, potendosi avvalere della loro collaborazione. In caso di sinistro Cattolica ha inoltre diritto di prendere visione dei registri, fatture e quanto utile al fine di poter determinare l'ammontare del danno.

Art. 6 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. Cattolica non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui;
- c) denunciare all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza o a Cattolica il verificarsi di ogni sinistro entro cinque giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa e deve quindi contenere l'indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile,
- d) l'entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell'accaduto;
- e) presentare, nei tre giorni successivi, dichiarazione/denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l'entità approssimata del danno nonché l'esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa a Cattolica;
- f) dare dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione di Cattolica e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova che possa essere richiesto da Cattolica o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che Cattolica e i periti ritenessero necessario esperire presso terzi.

L'inadempimento all'obbligo di avviso e all'obbligo di salvataggio, come previsto e disciplinato rispettivamente dagli articoli 1913 e 1914 del Codice Civile, determina le conseguenze previste dall'articolo 1915 del Codice Civile e cioè la perdita del diritto all'indennizzo in caso di omissione dolosa dell'obbligo di avviso e salvataggio, o la riduzione dell'indennità in ragione del pregiudizio sofferto da Cattolica, in caso di omissione colposa di tali obblighi.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti alla lettera a) sono a carico di Cattolica in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che Cattolica provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Art. 7 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 8 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente da Cattolica, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata, oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno da Cattolica ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra di loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni su punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella

cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 9 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all' art. 6 - "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che i beni medesimi avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 10 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 8 - "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali pregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 10 - Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo

Fabbricati

Fatto salvo quanto riportato nella definizione "Fabbricati", ed in ottemperanza di quanto previsto all'Art. 12, la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione e cioè:

Danno Totale

la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato;

Danno Parziale

La spesa necessaria per il ripristino del bene danneggiato.

Qualora uno o più eventi assicurati con la presente polizza ed occorsi nel periodo di copertura della stessa, abbiano interessato più enti ecclesiastici, la quantificazione e la ripartizione degli importi relativi alle singole liquidazioni saranno concordati tra la Società, ogni ente ecclesiastico che abbia subito danni materiali diretti colpito da sinistro e l'Ente Diocesi/Arcidiocesi.

Determinazione dell'indennizzo.

Fabbricati.

Per "valore allo stato d'uso" dei fabbricati si intende il loro valore, determinato in base alle stime previste dal presente art. 10 - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'indennizzo", , al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno per i fabbricati è determinato prima con il criterio dello "stato d'uso" come sopra descritto; si calcola quindi la differenza tra la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte, compresi gli oneri di urbanizzazione e per riparare quelle soltanto danneggiate al netto del valore dei residui, escludendo il valore dell'area, e quella determinata "allo stato d'uso".

Il "supplemento di indennità" da aggiungere all'ammontare del danno "allo stato d'uso" è pari alla suddetta differenza.

Il pagamento del "supplemento di indennità" è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione

o il rimpiazzo, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole e del verbale definitivo di perizia. In nessun caso Cattolica, fermo quanto previsto dall'art. 12 - "Limite di Indennizzo", indennizzerà un importo superiore al doppio del relativo "valore allo stato d'uso". Qualora la somma assicurata risultasse inferiore al valore del fabbricato, l'indennizzo non sarà ridotto in proporzione dei maggiori valori riscontrati rispetto a quelli dichiarati; ciò, in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile.

La Società provvederà al recupero del premio, a partire dall'annualità nella quale è avvenuto il sinistro, derivante dalla differenza tra il valore effettivamente riscontrato ed il valore dichiarato. Il premio relativo alle annualità successive sarà pari a quello calcolato sulla base della reale situazione di fatto riscontrata.

Art. 11 - Assicurazione in totale deroga alla regola proporzionale

L'assicurazione prestata con la presente polizza opera in totale deroga all'articolo 1907 del Codice Civile e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dal suddetto articolo in caso di mancata rispondenza tra i valori assicurati ed il reale valore dei beni oggetto della copertura. Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 12) - "Limite di Indennizzo".

Art. 12 - Limite di indennizzo

Cattolica è tenuta al pagamento dell'indennizzo, per ogni tipologia di garanzia, nei limiti delle somme assicurate e, comunque, nei limiti pattuiti tra le Parti al momento della sottoscrizione del contratto e indicati specificatamente in polizza, salvo quanto previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile.

Art. 13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, Cattolica provvede al pagamento dell'indennizzo dovuto entro trenta giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell'indennizzo. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'assicurato dimostri che non ricorre il caso previsto dall'art. 2) - "Esclusioni", lettera d) 1).

Art. 14 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi da Cattolica e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Art. 15 - Denuncia circostanziata del sinistro

A parziale modifica dell'art. 6) - "Obblighi in caso di sinistro", che sanciscono l'obbligo dell'Assicurato a presentare denuncia circostanziata del sinistro, si conviene che egli è tenuto unicamente a presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati da sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita.

Resta tuttavia ferma la facoltà, da parte di Cattolica, di stabilire - avvalendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato - la quantità, la qualità e il valore di tutti gli enti garantiti esistenti al momento del sinistro. L'Assicurato viene quindi esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato dei suddetti parametri sugli enti garantiti.

Art. 16 - Differenziale storico e artistico

A parziale deroga dell'art. 10) - "Determinazione del valore delle cose assicurate e dell'Indennizzo", Cattolica indennizza, nei limiti dei valori delle cose assicurate di cui al suddetto articolo e, comunque, entro i limiti fissati in polizza per ogni tipologia di garanzia, i maggiori danni che i fabbricati assicurati, aventi particolare valore storico artistico, possano subire a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza. Tali maggiori danni sono quelli che eccedono la normale spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e possono riguardare opere d'arte quali ad esempio affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, soluzioni architettoniche, altari, pulpiti, cantorie, mosaici e statue facenti parte integrante del fabbricato, elementi del fabbricato posti stabilmente anche all'esterno dello stesso, capitelli, bassorilievi,

monoliti e portali.

Art. 17 - Rinuncia alla rivalsa

Cattolica rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di surroga, derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile, verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

Art. 18 - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

Cattolica indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19 - Gestione collettiva dei sinistri e franchigia aggregata

Si precisa che, in caso di sinistro, Cattolica quantificherà i danni tenendo conto delle franchigie riportate nel prospetto "Limiti di indennizzo, Scoperti e Franchigie" che segue. Al raggiungimento della somma di Euro 50.000.000,00 (franchigia aggregata concordata) nell'arco dell'annualità assicurativa, Cattolica inizierà ad indennizzare i sinistri per gli importi eccedenti tale somma e fino alla concorrenza massima di Euro 200.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Art. 20 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte e incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede. Cattolica ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 21 Copertura di secondo rischio

Preso atto che per alcuni beni assicurati possono essere in vigore polizze stipulate con altre Società di Assicurazione contenenti l'estensione delle garanzie catastrofali (Terremoto, Inondazione, Alluvione), la presente polizza opera in eccesso a quanto previsto da tale copertura.

La presente polizza, pertanto, non costituisce coassicurazione indiretta ed opera senza l'applicazione di alcuna franchigia solo nel caso in cui l'importo liquidato da altro assicuratore, al lordo della franchigia prevista dalla propria polizza, raggiunga o superi le franchigie previste dalla presente polizza e comunque sino al limite di risarcimento di cui all'Art. 22) di seguito riportato. L'assicurato dovrà farsi carico di informare di quanto sopra le Diocesi attualmente assicurate con altre Società di assicurazione ed ottenere dai propri assicuratori l'accordo formale che la presente polizza agirà a secondo rischio.

Art. 22 - Limiti di indennizzo, scoperti e franchigie

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato l'ammontare dello "scoperto/franchigia" sotto indicato.

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di quanto indicato nel prospetto seguente:

Garanzie		
	-	Terremoto
	-	Alluvioni e Inondazioni
Assicurato	franchigia	Limite di indennizzo
Parrocchia, Chiesa, Campanile	€ 150.000,00	€ 500.000,00
Cattedrale o Basilica	€ 450.000,00	€ 1.500.000,00
Diocesi		Variabile come da tabella sotto riportata

Diocesi	N° Parrocchie e/o Chiese	Massimale (milioni di Euro)
Milano	1'108	50
Brescia	470	50
Padova	465	50
Trento	455	50
Piacenza, Bobbio	422	50
Bologna	416	50
Bergamo	390	50
Roma	389	50
Verona	382	50
Udine	374	50
Lucca	363	50
Torino	357	50
Vicenza	355	50
Novara	347	50
Como	338	50
Firenze	322	50
Reggio nell'Emilia, Guastalla	320	30
Tortona	315	30
Parma	310	50
Napoli	291	50
Bolzano, Bressanone	280	30
Genova	279	50
Treviso	266	30
Arezzo, Cortona, Sansepolcro	246	30
Modena, Nonantola	245	50
Massa, Carrara, Pontremoli	245	30
Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela	243	30
Cremona	225	30
Fiesole	219	15
Agrigento	195	30
Mondovì	193	15
Concordia Sagittaria, Pordenone	189	30
Teramo, Atri	188	30
La Spezia, Sarzana, Brugnato	187	30
Siena, Colle di Val d'Elsa, Montalcino	187	30
Palermo	180	30
Mantova	170	30

Ferrara, Comacchio	170	30
Pisa	166	50
Vittorio Veneto	163	15
Albenga, Imperia	163	15
Salerno, Campagna, Acerno	162	30
Pistoia	160	30
Belluno, Feltre	159	15
Catania	156	30
Chieti, Vasto	156	15
Perugia, Città della Pieve	155	15
L'Aquila	144	15
Ivrea	142	10
Chiavari	141	10
Pescara, Penne	140	15
Vallo della Lucania	138	10
Spoletto, Norcia	135	15
Cagliari	134	30
Mileto, Nicotera, Tropea	132	10
Venezia	129	50
Asti	129	10
Forlì, Bertinoro	128	10
Cosenza, Bisignano	127	10
Rimini	127	10
Lodi	127	10
Alba	127	10
Bari, Bitonto	126	30
Fermo	124	15
Reggio Calabria, Bova	123	10
Catanzaro	122	30
Vercelli	119	10
Benevento	117	10
Nola	116	10
Acqui Terme	116	7
Casale Monferrato	116	7
Biella	115	10
Monreale	114	7
Acireale	112	7
Adria, Rovigo	110	10

Imola	109	10
Viterbo	106	7
Cesena, Sarsina	104	7
Avezzano	102	7
Pavia	100	10
Ventimiglia, Sanremo	100	7
Noto	99	7
Aversa	98	7
Orvieto, Todi	96	7
Camerino, San Severino Marche	96	7
Trapani	95	7
Aosta	94	10
Sora, Aquino, Pontecorvo	93	7
Rieti	93	7
Sorrento, Castellammare di Stabia	92	7
Saluzzo	92	7
Volterra	92	7
Gorizia	91	15
San Miniato	91	7
Ravenna, Cervia	90	10
Faenza, Modigliana	89	7
Latina, Terracina, Sezze, Priverno	88	10
Vigevano	88	7
Albano Laziale	87	7
Taranto	87	10
Prato	86	10
Oristano	86	7
Patti	85	7
Tivoli	85	7
Sabina, Poggio Mirteto	83	7
Terni, Narni, Amelia	83	7
Cuneo	83	7
Frosinone, Veroli, Ferentino	82	7
Teggiano, Santa Marina	82	7
Otranto	81	7
Crotone, Santa Severina	81	7
Siracusa	77	10
Civita Castellana	77	7

Amalfi, Cava de' Tirreni	77	7
Piazza Armerina	76	7
Alessandria	76	7
Sulmona, Corfinio	76	7
Lecce	75	10
Fano, Fossombrone, Cagli, Pergola	75	7
Locri, Gerace	74	7
Nardò, Gallipoli	73	7
Ancona, Osimo	73	15
Pennabilli, San Marino	73	7
Ragusa	72	7
Savona, Noli	72	7
Tursi, Lagonegro	72	7
Campobasso, Bojano	72	7
Pitigliano, Sovana, Orbetello	72	7
Mazara del Vallo	71	7
Ascoli Piceno	71	7
Teano, Calvi	71	7
Fidenza	71	7
Chioggia	69	10
Pozzuoli	68	7
Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia	68	7
Caserta	66	7
Oppido Mamertina, Palmi	66	7
Iglesias	65	7
San Marco Argentano, Scalea	65	7
Alghero, Bosa	64	7
Crema	63	7
Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino	63	7
Pinerolo	63	7
Susa	63	7
Brindisi, Ostuni	62	7
Trani, Barletta, Bisceglie	62	7
Sassari	62	10
Caltanissetta	62	7
Trieste	61	10
Lamezia Terme	61	7
Cerreto Sannita, Telese, Sant'Agata de' Goti	61	7

Città di Castello	61	7
Capua	60	7
Potenza, Muro Lucano, Marsico Nuovo	60	7
Fabriano, Matelica	59	7
Trivento	59	7
Conversano, Monopoli	58	7
Gaeta	58	7
Caltagirone	58	7
Senigallia	58	7
Ales, Terraiba	58	7
Anagni, Alatri	57	7
Avellino	56	7
Nocera Inferiore, Sarno	55	7
Foggia, Bovino	55	7
Pesaro	55	7
Massa Marittima, Piombino	54	7
San Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto	54	7
Cefalù	54	7
Montecassino	54	7
Urbino, Urbania, Sant'Angelo in Vado	54	7
Matera, Irsina	53	7
Rossano, Cariati	53	7
Livorno	52	10
Termoli, Larino	52	7
Palestrina	52	7
Manfredonia, Vieste, San Giovanni Rotondo	50	7
Grosseto	50	7
Cerignola, Ascoli Satriano	49	7
Isernia, Venafro	49	7
Tempio Pausania, Castelsardo	48	7
Cassano all'Ionio	48	7
Nuoro	47	7
Montepulciano, Chiusi, Pienza	47	7
Andria	46	7
Alife, Caiazzo	45	7
Ugento, Santa Maria di Leuca	44	7
Ariano Irpino, Lacedonia	44	7
Oria	43	7

Sant'Angelo dei Lombardi, Conza, Nusco, Bisaccia	43	7
Lanciano, Ortona	43	7
Pescia	42	7
Nicosia	42	7
Jesi	41	7
Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti	40	7
Carpi	40	7
Foligno	40	7
Gubbio	40	7
San Severo	38	7
Sessa Aurunca	38	7
Molfetta, Ruvo, Giovinazzo, Terlizzi	37	7
Castellaneta	37	7
Lanusei	35	7
Lucera, Troia	34	7
Fossano	34	7
Melfi, Rapolla, Venosa	33	7
Frascati	32	7
Tricarico	32	7
Ozieri	31	7
Lungro	30	7
Velletri, Segni	28	7
Civitavecchia, Tarquinia	27	7
Acerra	26	7
Ischia	26	7
Acerenza	22	7
Piana degli Albanesi	16	7
Mercogliano	10	7
Pompei	6	7
Loreto	6	7
Cava de' Tirreni	5	7
Monte Oliveto Maggiore	5	7
Grottaferrata	2	7
Subiaco	2	7

Art. 23 - Esenzione Fiscale

L'Assicurato dichiara, e la Società prende atto, che il 90% dei beni assicurati con la presente polizza sono soggetti a tutela secondo il Testo Unico D.L. 29 ottobre 1999, n. 490 e D.Lgs. 42/2004, e successive modificazioni, gli atti contrattuali sono emessi in esenzione da imposta governativa. **Ciò, a condizione che il**

Polizza n° 00079711000946
Agenzia di GERENZA MILANO

Codice agenzia 000797 - Nodo di II livello 000797998 - Partizione 998

Contraente Conferenza Episcopale Italiana Codice fiscale: 80245790581
Indirizzo: Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 - Roma (RM)

Durata 3 anni Inizio: 31/05/2018 Scadenza: 31/05/2021 Tacito rinnovo: SI

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/05/2019

Rate successive Scadenza: 31/05 di ciascun anno

Rateazione Annuale dal 31/05/2019

Diocesi ROMA E SEDI SUBURBICARIE

Allegati NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Incendio	10.620.000,00	--	10.620.000,00		--	10.620.000,00
Premio annuo euro	10.620.000,00	--	10.620.000,00		== ==	10.620.000,00
Incendio	10.620.000,00	--	10.620.000,00		--	10.620.000,00
Premio alla firma euro	10.620.000,00	--			--	10.620.000,00
Rate successive euro	10.620.000,00	--	10.620.000,00			10.620.000,00



Polizza n° 00079711000947

Agenzia di GERENZA MILANO

Codice agenzia 000797 - Nodo di II livello 000797998 - Partizione 998

Contraente Conferenza Episcopale Italiana Codice fiscale: 80245790581
 Indirizzo: Circonvallazione Aurelia, 50 - 00165 - Roma (RM)

Durata 3 anni inizio: 31/05/2018 Scadenza: 31/05/2021 Tacito rinnovo: SI

Prima rata Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 31/05/2019

Rate successive Scadenza: 31/05 di ciascun anno

Rateazione Annuale dal 31/05/2019

Diocesi ROMA E SEDI SUBURBICARIE

Allegati NO

	PREMIO					TOTALE
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	
Incendio	1.180.000,00	--	1.180.000,00	22,25	262.550,00	1.442.550,00
Premio annuo euro	1.180.000,00	--	1.180.000,00		262.550,00	1.442.550,00
Incendio	1.180.000,00	--	1.180.000,00	22,25	262.550,00	1.442.550,00
Premio alla firma euro	1.180.000,00	--			262.550,00	1.442.550,00
Rate successive euro	1.180.000,00	--	1.180.000,00		262.550,00	1.442.550,00

MOD. POL INC EE 1 - ED. 03/05/2018

stampato in data 01/06/2018



001000079701100079711000947000000031052018C



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- Il rischio è conforme alle dichiarazioni di polizza in base alle quali Cattolica ha determinato i relativi premi.
- Negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati.
- Non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi.
- Negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi.
- Non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del D. Lgs. n° 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni) MOD. POL INC EE 6 - ED. 03/05/2018 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. ISVAP n. 5/2006 e s.m.i. - l'informativa riguardante gli obblighi di comportamento dell'intermediario (MOD. 7A) o di averne preso visione in quanto affisso nei locali dell'intermediario, e di aver ricevuto le informazioni generali sull'intermediario assicurativo e potenziali situazioni di conflitto d'interessi (MOD. 7B)
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it).

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente.

Il Contraente dichiara, inoltre, che il contratto è costituito esclusivamente dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. POL INC EE 2 - ED. 6697/2018
- scheda tecnica n° 1

di non averne ricevuti altri ad integrazione, che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in MILANO il 01/06/2018.

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa. Dichiara inoltre di aver preso visione, di conoscere e di accettare quanto previsto nelle "Condizioni generali di Servizio" per l'utilizzazione della firma elettronica avanzata Cattolica e nella annessa Scheda Tecnica Illustrativa; di confermare la veridicità dei dati forniti all'intermediario e di acconsentire l'utilizzo dei dati per l'utilizzo della firma elettronica e di avere titolo a richiedere l'attivazione e ad utilizzare il relativo Servizio per la sottoscrizione del presente contratto.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOC. COOP.
DIREZIONE

CONTRAENTE



AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione: Art. 1) operatività del contratto

- art. 2) pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- art. 3) durata
- art. 4) proroga del contratto
- art. 5) dichiarazioni inesatte e reticenti
- art. 6) aggravamento di rischio
- art. 7) diminuzione di rischio
- art. 8) modifiche dell'assicurazione
- art. 9) altre assicurazioni
- art. 10) recesso in caso di sinistro
- art. 11) oneri fiscali
- art. 12) foro competente
- art. 13) rinvio alle norme di legge
- art. 19) gestione collettiva dei sinistri e franchigia aggregata
- art. 22) limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
- art. 23) esenzione fiscale

CONTRAENTE



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza e ai sensi del regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, il fascicolo informativo contenente: la nota informativa MOD. POL INC EE 5 - ED. 31/05/2017; le condizioni di assicurazione MOD. POL INC EE 2 - ED. 6697/2018; modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.

CONTRAENTE



Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

NOTA INFORMATIVA

Le informazioni contenute nella presente nota sono finalizzate alla corretta comprensione, da parte del contraente, del contratto di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e sono redatte secondo le indicazioni contenute nel D. lgs. n° 175 del 17 marzo 1995.

I. TERMINOLOGIA

- **Cattolica** Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa brevemente denominata anche Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.;
- **Assicurato** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Assicurazione o contratto** contratto di assicurazione;
- **Contraente** soggetto che stipula l'assicurazione e che paga il premio;
- **Sinistro** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Indennizzo** somma che Cattolica è tenuta a corrispondere all'assicurato in caso di sinistro.
- **IVASS (ex ISVAP)** L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la Legge n° 135 del 17 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del D.L. n° 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42 della L. n° 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative è da intendersi effettuato all'IVASS".

II. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Informazioni generali:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona - tel. 0458391111 - fax 0458391112 - sito internet: www.cattolica.it - email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it - pec: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237; iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n. 1.00012, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 019.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa:

L'ammontare del patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio approvato è pari a 1.815 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro - totale riserve patrimoniali: 1.287 milioni di euro).

Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 2,54 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.

III. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. Legge applicabile all'assicurazione

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

B. Pagamento del premio

Il pagamento del premio da parte del contraente deve essere eseguito alle scadenze pattuite e può essere eseguito secondo le seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a Cattolica o all'agente in qualità di agente Cattolica;
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, che abbiano come beneficiario Cattolica o



l'agente in qualità di agente Cattolica.

Non è possibile il pagamento con denaro contante se il premio annuo è superiore a euro 750,00 (settecentocinquanta/00).

AVVERTENZA: in presenza di pagamento contestuale di più premi riferiti a contratti diversi, e quindi con un'unica operazione di importo complessivamente pari o superiore a euro 5.000,00 (cinquemila/00) sarà vietato il ricorso al denaro contante.

C. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia)
Fax: 045/8372354
Email: reclami@cattolicaassicurazioni.it

Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Via del Quirinale n°21 - 00187 Roma - Fax 06/42133206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS (www.ivass.it - Sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.

Si ricorda che il reclamante potrà attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D. Lgs. 4 marzo 2010 n°28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art.16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

D. Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

NOTA BENE

Si richiama l'attenzione del contraente sulla necessità di leggere attentamente l'assicurazione prima di procedere alla sua sottoscrizione. Eventuali spiegazioni o chiarimenti possono comunque essere richiesti alle nostre agenzie.

6. se acconsentite, per finalità di comunicazione dei dati a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽¹⁵⁾, che li tratteranno per proprie finalità di *marketing*, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto⁽¹⁶⁾, al fini, ad esempio, di invio di materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione commerciale.

MODALITA' DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l'ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti designati Responsabili ovvero impegnati alla riservatezza. I dati possono essere quindi conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni che, facendo parte dello stesso Gruppo Imprenditoriale, hanno un interesse legittimo a trasmettere dati personali all'interno del Gruppo, e da parte di altri soggetti che svolgono attività preliminari, strumentali e conseguenti, quali a mero titolo di esempio, la postalizzazione. I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.

COMUNICAZIONE, DIFFUSIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurati/instaurandi e per l'effettuazione di adempimenti, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, consulenti di settore, *broker*, intermediari, Istituti di credito impegnati nel corretto e regolare perseguimento delle finalità descritte; periti, carrozzieri, medici fiduciari, consulenti tecnici e cliniche mediche, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, INPS e INAIL; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, di ricerche di mercato e di informazione commerciale, etc..

Ai soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, i dati possono essere comunicati per il perseguimento delle finalità di cui al punto 6, solo a seguito del conferimento degli appositi consensi facoltativi. I dati personali non sono soggetti a diffusione. I dati raccolti, nell'eventualità e sempre per le finalità assicurative/liquidative predette, possono essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, anche extra UE, a soggetti che collaborano con il Titolare e con le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica Assicurazioni con sede in(37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 Reg. Ue (quali, ad esempio, quello di avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, quando possibile il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo). Inoltre ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento o l'opporvi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull'origine dei dati se non raccolti presso l'interessato e dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.

L'interessato inoltre ha il diritto alla portabilità dei dati, ai sensi dell'art. 20 del Reg.Ue, nonché di proporre un reclamo all'autorità di controllo. Quanto sopra vale anche per l'eventuale esercizio dei diritti nei confronti delle altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni.

TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati oggetto di trattamento sono conservati solo per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte nonché per adempiere ad obblighi contrattuali e normativi, legislativi e/o regolamentari fatti salvi i termini prescrizione e di legge nel rispetto dei diritti ed in ottemperanza degli obblighi conseguenti e dell'eventuale opposizione al trattamento esercitabile per le finalità di *marketing* e promozionali in qualsiasi momento. Pertanto, di norma, il termine di conservazione è di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione o, se posteriore, dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro, superati i quali verranno cancellati o, se mantenuti per fini statistici, resi anonimi in modo irreversibile.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento è obbligatorio per i dati relativi alle finalità di cui al punto 1, necessari agli adempimenti contrattuali e normativi, e di cui ai punti 2 e 3; per gli altri dati il conferimento è facoltativo, ma in difetto il Titolare non potrà dar corso alle operazioni di trattamento descritte. Si precisa che:

- sono del tutto facoltativi i trattamenti per finalità di cui ai punti 4⁽¹⁷⁾, 5 e 6: il mancato conferimento non precluderà la conclusione del contratto assicurativo e dei servizi richiesti;
- per tali trattamenti facoltativi e quelli di cui ai punti 2 e 3, è possibile esercitare, anche in parte, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al Capitolo "Diritti dell'interessato", cui si rinvia;
- il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi⁽¹⁸⁾, comportano solo l'impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa/liquidativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
- i consensi per i detti trattamenti facoltativi non vengono meno fino a formale revoca da parte dell'interessato.

IL TITOLARE R.L.P.T.

(15) vedi nota 14;

(16) vedi nota 9;

(17) così anche da poter inviare e predisporre comunicazioni di marketing personalizzate proprie del Titolare;

(18) tanto degli interessati che, nelle sole ipotesi previste dal Titolo 10 del Codice Privacy e altre norme applicabili, degli altri soggetti diversi da persone fisiche cui si riferiscono i dati.



Prestazione del consenso

Preso visione dell'Informativa sopra riportata, garantendo l'osservanza degli obblighi per i dati nel caso comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:

- al trattamento dei dati personali anche relativi allo stato di salute **per le finalità relative all'attività assicurativa/liquidativa**, ed anche alla comunicazione agli altri soggetti sopra indicati nell'Informativa, anche appartenenti alla catena assicurativa, al trattamento, nonché al trasferimento all'estero fuori dal territorio nazionale, anche *extra UE*, da parte del Titolare e di tali altri soggetti degli stessi dati (anche sanitari) sempre per le medesime finalità, per i casi nei quali non può essere effettuato senza il consenso;

CONSENTE **NON CONSENTE**

- al trattamento dei dati personali per **finalità di profilazione effettuata dal Titolare**, sia con l'intervento umano sia in modalità automatizzata, nonché per definire il profilo dell'interessato per formulare proposte adeguate rispetto alle sue necessità e caratteristiche, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽¹⁹⁾; il consenso è **facoltativo**;

CONSENTE **NON CONSENTE**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- al trattamento per finalità di invio, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²⁰⁾, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche⁽²¹⁾, per finalità di *marketing* di questi; il consenso è **facoltativo**;

CONSENTE **NON CONSENTE**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche

- alla comunicazione dei dati personali a soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche ⁽²²⁾, per finalità di marketing di questi, attraverso modalità tradizionali e automatizzate di contatto ⁽²³⁾; il consenso è **facoltativo**.

CONSENTE **NON CONSENTE**

- da compilare anche nel caso di persone giuridiche


Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Titolare.

Dichiaro di aver esercitato il diritto di opposizione al trattamento per finalità di marketing del Gruppo Imprenditoriale Cattolica.

Dichiaro che i *flag* apposti nei campi "consensi" soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall'operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.

Luogo e Data MILANO 01/06/2018

CONTRAENTE



(19) vedi nota 9;
(20) vedi nota 9;
(21) vedi nota 14;
(22) vedi nota 14;
(23) vedi nota 9.



Elenco delle società del Gruppo Cattolica Assicurazioni (aggiornato al 01/01/2017)

SOCIETA'	SEDE LEGALE
ABC Assicura S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Agenzia Generale Agrifides S.r.l.	Roma, Via Ventiquattro Maggio 43
BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
BCC Vita S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Berica Vita S.p.A.	Vicenza, Via Battaglione Framarin 18
C.P. Servizi Consulenziali S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Agricola S.a.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Immobiliare S.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Cattolica Services S.C.p.A.	Verona, Via Carlo Ederle 45
Lombarda Vita S.p.A.	Brescia, Corso Martiri della Libertà 13
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa	Verona, Lungadige Cangrande 16
Tua Assicurazioni S.p.A.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1
Tua Retail S.r.l.	Milano, Largo Tazio Nuvolari 1



Agenzia di GERENZA MILANO - 000797

Polizza n° 00079711000946 a seguito di Proposta n° 17289612

QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL'ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

(art. 52 Regolamento n.5 Isvap del 16 ottobre 2006)

RAMI DANNI NON AUTO

Gentile Cliente, la vigente normativa obbliga l'intermediario assicurativo a proporre esclusivamente contratti adeguati alle esigenze del contraente/assicurato. Il questionario sotto indicato ha lo scopo di acquisire le informazioni necessarie al fine di proporre un contratto adeguato alle Sue esigenze assicurative. Al riguardo desideriamo sottolineare che la mancanza di tali informazioni ostacola la corretta valutazione del Suo bisogno assicurativo.

Le chiediamo gentilmente di sottoscrivere la sotto riportata "Dichiarazione di rifiuto a fornire le informazioni richieste" qualora Lei non intenda fornire una o più informazioni richieste o la "Dichiarazione di volontà di acquisto in caso di possibile inadeguatezza" se, sulla base delle informazioni ricevute, il prodotto individuato risulti inadeguato alle esigenze dichiarate e Lei intenda comunque sottoscrivere il contratto. La ringraziamo per la collaborazione.

1) DATI ANAGRAFICI DEL CONTRAENTE

Contraente:

Cognome nome o ragione sociale: CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

C.F./P.Iva: 80245790581 professione: _____

Sesso: _____ data di nascita: _____ comune di nascita: _____ prov _____

luogo di residenza: ROMA prov RM Circonvallazione Aurelia, 50

2) INFORMAZIONI IN MERITO ALL'OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

Rischio Incendio

3) ESIGENZE ASSICURATIVE

Nel rammentarle che le garanzie possono prevedere limiti di età, esclusioni, rivalse, limiti di risarcimenti, indennizzi totali e/o parziali, eventuali scoperti e/o franchigie che restano a Suo carico, il tutto disciplinato dalle Condizioni Generali di Assicurazione, rimarchiamo che quanto sopra deve essere oggetto di opportuno approfondimento con l'intermediario.

In relazione alle Sue esigenze assicurative e in funzione della professione/attività dichiarata, quali di queste intende garantire*?:

1. protezione del patrimonio derivante da richieste di risarcimento di danni cagionati a terzi
2. protezione dei beni per il rischio incendio e/o altri danni ai beni acquisiti (acqua condotta, cristalli, ricerca guasti ecc.)
3. protezione dei beni per il rischio furto, scippo o rapina
4. protezione dei beni relativi ad attività commerciali, artigianali, industriali, agricole, civili
5. protezione da garanzia cauzione/fideiussoria
6. protezione all risk
7. protezione della persona per il rischio infortunio e/o malattia
Se rischio infortuni a quale forma è interessato:
 - individuale
 - nucleo familiare
 - Cumulativa
8. patrocinio legale in caso di chiamata in giudizio
9. esigenze assicurative rientranti nel ramo assistenza.
10. esigenze assicurative rientranti nei rischi tecnologici
11. esigenze assicurative rientranti nel ramo trasporti
12. esigenze assicurative rientranti nel ramo perdite pecuniarie
13. esigenze assicurative collegate al possesso o alla conduzione di animali

Con riferimento alle Sue esigenze assicurative:

- ha necessità di ottemperare a obblighi di legge?: si - no.
- ha necessità di ottemperare a richieste di vincoli da parte di terzi?: si - no.
- ha necessità di indicare soggetti quali beneficiari in polizza?: si - no.

* è possibile dare più risposte

MOD. ADEG 31 - ED. 27/04/2017



1 / 2

0310000079701100079711000946000000031052018C

4) DURATA COPERTURA RISCHI E MODALITA' DI PAGAMENTO DEL PREMIO

- **Quale è la durata per la quale intende coprire i Suoi rischi?:**
 - un anno o un anno e rateo con tacito rinnovo annuale
 - un anno o un anno e rateo senza tacito rinnovo
 - poliennale con tacito rinnovo - poliennale senza tacito rinnovo - inferiore all'anno
- **Con quale tipo di rateizzazione intende pagare la polizza?:**
 - annuale - semestrale - unico anticipato - altro -

In considerazione delle informazioni raccolte, ai sensi dell'art. 52 del Regolamento ISVAP n°5 del 16 ottobre 2006, il contratto proposto risulta adeguato alle esigenze assicurative del Contraente. Il Contraente, valutata la tipologia di contratto proposta, i capitali assicurati ed i massimali pattuiti, il premio, le franchigie e gli scoperti che gli sono stati chiaramente rappresentati dall'intermediario e che rimangono a carico dell'Assicurato, la durata del contratto, la presenza di altre garanzie già operanti per le persone e/o cose/animali e/o attività oggetto del questionario ed in genere tutti gli elementi fondamentali che costituiscono il contratto stesso, dichiara di voler accettare la proposta assicurativa e di voler sottoscrivere il Contratto in quanto adeguato alle sue esigenze e che il premio propostogli dall'intermediario è in linea con la propria disponibilità di spesa.

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto in modo completo e veritiero al questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto, del quale conferma di aver preso visione e ricevuto copia da parte dell'intermediario, riconoscendo altresì che le dichiarazioni in esso rese sono esatte anche se scritte di pugno altrui, e pertanto ne assume piena responsabilità.

Inoltre, in relazione all'autorizzazione al trattamento dei dati personali e sensibili (D.Lgs. 196/2003), preso atto della relativa informativa fornita, Egli acconsente al trattamento dei dati personali e sensibili per le finalità precontrattuali e contrattuali, a fini esclusivamente assicurativi, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Luogo e data: MILANO, 01/06/2018

IL CONTRAENTE


DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE UNA O PIÙ DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler fornire una o più delle informazioni a Lui richieste, nella consapevolezza che ciò pregiudica la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle Sue esigenze assicurative

Luogo e data: MILANO, 01/06/2018

IL CONTRAENTE



DICHIARAZIONE DI VOLONTA' DI ACQUISTO IN CASO DI POSSIBILE INADEGUATEZZA

Il sottoscritto intermediario dichiara di avere informato il contraente dei principali motivi, di seguito riportati, per i quali sulla base delle informazioni disponibili, la proposta assicurativa non risulta o non potrebbe risultare adeguata alle sue esigenze assicurative.

Il sottoscritto contraente dichiara di voler comunque stipulare il relativo contratto.

Luogo e data: MILANO, 01/06/2018

L'INTERMEDIARIO

IL CONTRAENTE


* è possibile dare più risposte